Accordo di distribuzione

tra Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler 7

28015 - Momo - NO -

Italia

- di seguito denominato "SCHAEFFLER" -

e Rem S.r.l.

Via Ferruccia 16 / A

03010 - Patrica - FR

Italia

- di seguito denominato "DISTRIBUTORE" -

- insieme di seguito denominate anche "PARTI" e singolarmente "PARTE" -

 Preambolo:

Lo scopo del presente accordo tra SCHAEFFLER e il DISTRIBUTORE (di seguito denominato "Accordo") è quello di migliorare la posizione competitiva sul mercato delle PARTI nei settori dei servizi e dei servizi digitali combinando l'ampia gamma di prodotti di SCHAEFFLER con la competenza del DISTRIBUTORE .

In dettaglio, le PARTI concordano con la presente le seguenti disposizioni per la loro futura cooperazione.

1. Prodotti contrattuali

1.1 Fatte salve le clausole 1.2 e 1.3, SCHAEFFLER concede al DISTRIBUTORE il diritto di distribuzione non esclusiva per tutti i prodotti elencati nell'ALLEGATO 1 (di seguito: "Prodotti contrattuali").

SCHAEFFLER si riserva il diritto di condurre affari diretti con i clienti e di concedere ulteriori diritti di distribuzione per la distribuzione dei Prodotti oggetto del Contratto a terzi.

1.2 Se, dopo la conclusione del presente Accordo, SCHAEFFLER include ulteriori prodotti nel suo programma di vendita, tali prodotti non diventeranno automaticamente Prodotti Contrattuali. Se il nuovo prodotto incluso nel programma di vendita è un successore diretto di un prodotto contrattuale, il nuovo prodotto diventerà automaticamente un prodotto contrattuale.

1.3 Se SCHAEFFLER cessa di offrire alcuni Prodotti Contrattuali sul mercato, anch'essi automaticamente non saranno più oggetto del presente Contratto.

2. Status del DISTRIBUTORE

Il DISTRIBUTORE acquisterà e venderà a proprio nome e per proprio conto. Né il DISTRIBUTORE né i dipendenti del DISTRIBUTORE devono agire come rappresentanti di SCHAEFFLER. Il DISTRIBUTORE opera come imprenditore libero e indipendente. Nell'ambito degli obblighi del presente Accordo, il DISTRIBUTORE sarà libero di determinare il proprio orario di lavoro e procurerà egli stesso il capitale circolante necessario. In relazione alla soluzione SCHAEFFLER OPTIME, il DISTRIBUTORE utilizza e vende questa soluzione a proprio nome e conto in qualità di cosiddetto "fornitore di servizi" per l'analisi dei dati dei propri clienti, vedere la sezione 1.2 dei Termini e condizioni generali per Schaeffler Digital Services (ALLEGATO 3).

3. Ordini e consegne

3.1 Le consegne di SCHAEFFLER al DISTRIBUTORE, in particolare la consegna di componenti hardware e servizi digitali come parti della soluzione SCHAEFFLER OPTIME, saranno influenzate sulla base dei singoli contratti di consegna (ciò significa ordini di acquisto del DISTRIBUTORE e rispettive conferme d'ordine da SCHAEFFLER ). Questi contratti saranno soggetti alle Condizioni Generali di Vendita e Consegna del Gruppo Schaeffler e ai Termini e Condizioni Generali per i Servizi Digitali Schaeffler validi al momento in cui viene effettuato l'ordine, che faranno parte del contratto, sebbene subordinato alle disposizioni del presente Contratto. Queste ultime disposizioni saranno comunque applicabili anche se il DISTRIBUTORE fa riferimento ai propri termini e condizioni di acquisto al momento dell'ordine; tali termini e condizioni del DISTRIBUTORE sono espressamente esclusi. L'ultima versione delle Condizioni generali di vendita e consegna del Gruppo Schaeffler e dei Termini e condizioni generali per i servizi digitali Schaeffler possono essere trovate in qualsiasi momento su www.schaeffler.it (Vendite) o possono essere ottenute direttamente da SCHAEFFLER su richiesta e in vigore le versioni sono allegate al presente documento come ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3.

3.2 Il DISTRIBUTORE effettuerà i suoi ordini tramite la piattaforma online di SCHAEFFLER, lo Schaeffler-Store.

3.3 Le PARTI si informano a vicenda immediatamente su qualsiasi fatto o circostanza importante per la distribuzione e la pianificazione della fornitura attuale o futura.

3.4 In caso di consegne in altri stati membri dell'UE ("Fornitura intracomunitaria") il DISTRIBUTORE è obbligato a supportare SCHAEFFLER con ogni ragionevole assistenza al fine di dimostrare la fornitura intracomunitaria. In particolare, SCHAEFFLER può richiedere una conferma della Fornitura intracomunitaria firmata e datata contenente almeno: nome e indirizzo del destinatario, quantità e descrizione commerciale della merce e luogo e data di ricevimento della merce. Se il DISTRIBUTORE non ottempera al suddetto obbligo di collaborazione, il DISTRIBUTORE sarà responsabile dei danni che ne derivano, in particolare risarcirà l'eventuale imposta sul valore aggiunto (IVA) imposta a SCHAEFFLER.

4. Prezzi / sconti / modalità di pagamento

4.1 Il DISTRIBUTORE acquisterà i Prodotti Contrattuali da SCHAEFFLER ai prezzi specificati nell'ALLEGATO 4. I prezzi si intendono al netto di qualsiasi imposta sul valore aggiunto legale applicabile.

4.2 Il DISTRIBUTORE riceverà sugli acquisti gli sconti concordati separatamente con SCHAEFFLER. SCHAEFFLER si riserva il diritto di modificare gli sconti a sua esclusiva discrezione in qualsiasi momento in futuro.

4.3 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il DISTRIBUTORE dovrà effettuare i pagamenti su uno dei conti di SCHAEFFLER almeno entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza alcuna detrazione.

4.4 In caso di mancato pagamento o se, dopo la conclusione di un Contratto di Consegna Individuale, vi sono indicazioni sostanziali che il diritto di SCHAEFFLER al prezzo di acquisto è a rischio per insufficiente capacità di pagamento del DISTRIBUTORE, SCHAEFFLER ha il diritto di (i) trattenere le rispettive consegne e / o servizi o (ii) richiedono una garanzia di terzi (ad es. fideiussione bancaria di una banca blue-chip tedesca) per la ripresa della consegna e / o della fornitura del servizio in questione; e, dopo aver stabilito un termine ragionevole per l'esecuzione del pagamento o la concessione di un'adeguata sicurezza contro le rispettive consegne e / o servizi, annullare qualsiasi Contratto di consegna individuale interessato. In tali casi, SCHAEFFLER ha anche il diritto di modificare unilateralmente il metodo di pagamento concordato per anticipare il pagamento mediante rispettivo avviso in forma di testo o richiedere la sicurezza di terzi (ad es. servizio. In caso di Contratti di Fornitura Individuali riguardanti la produzione e la consegna di beni non fungibili (articoli su misura) SCHAEFFLER può dichiarare immediatamente l'annullamento di tale Contratto di Consegna Individuale senza fissare una scadenza; restano ferme le norme statutarie concernenti la mancata necessità di fissare un termine.

5. Responsabilità e obblighi generali di SCHAEFFLER

5.1 Sarà a discrezione di SCHAEFFLER consigliare e supportare il DISTRIBUTORE in merito a tutti i problemi di distribuzione. Ciò comprende in particolare la pubblicità, la promozione delle vendite, la formazione del personale e l'uso di opuscoli, cataloghi e materiale informativo tecnico.

5.2 Al fine di fornire assistenza in relazione al supporto tecnico del cliente del DISTRIBUTORE, sarà a discrezione di SCHAEFFLER mettere a disposizione del DISTRIBUTORE i propri ingegneri del servizio sul campo per consigliarlo e supportarlo su questioni tecniche.

SCHAEFFLER fornirà istruzione e formazione ai dipendenti del DISTRIBUTORE.

5.3 SCHAEFFLER fornirà al DISTRIBUTORE un ragionevole grado di supporto nel campo IT e offrendo corsi di formazione per la prenotazione e l'utilizzo dello Schaeffler-Store.

5.4 Qualora un Prodotto o servizio fornito dal Contratto dovesse risultare in ritardo, difettoso o non conforme, o in caso di servizi di consulenza inadeguati o di violazione di altri doveri collaterali, i reclami del DISTRIBUTORE nei confronti di SCHAEFFLER saranno determinati in conformità con (i) Termini e condizioni generali di vendita e fornitura di SCHAEFFLER (relativi ai componenti hardware) e (ii) Termini e condizioni generali per i servizi digitali Schaeffler (relativi ai componenti software) applicabili ai sensi dell'art. 3.1 sopra. Le PARTI concordano tuttavia le seguenti ulteriori restrizioni e, nella misura consentita dalla legge, sono escluse tutte le ulteriori pretese da parte del DISTRIBUTORE:

In caso di danni, spese, costi o perdite (danni diretti o indiretti), SCHAEFFLER ne sarà responsabile solo per incidente fino all'importo del 2,5% del fatturato annuo dell'anno solare precedente realizzato con il DISTRIBUTORE, o un massimo mum di Euro 30.000,00 (in lettere: trentamila Euro), se la cifra percentuale sopra indicata non raggiunge tale importo (in particolare nel primo anno contrattuale). A questo proposito, i reclami ricorrenti, ovvero tutti i casi basati su difetti uguali o simili, devono essere considerati un unico incidente.6. Obblighi generali del DISTRIBUTORE

6.1 Il DISTRIBUTORE salvaguarderà gli interessi di SCHAEFFLER con la diligenza di un uomo d'affari prudente.

6.2 Il DISTRIBUTORE pubblicizzerà i Prodotti del Contratto a proprie spese ai sensi della clausola 8 del presente Contratto. Inoltre, il DISTRIBUTORE farà ogni sforzo per raggiungere un fatturato e una quota di mercato ragionevoli, tenendo conto della struttura del suo ambiente lavorativo e della natura dei Prodotti Contrattuali.

6.3 Il DISTRIBUTORE è obbligato a commercializzare i Prodotti Contrattuali con i marchi e nomi di marca prescritti da SCHAEFFLER.

6.4 Il Il DISTRIBUTORE deve organizzare regolarmente un numero ragionevole di corsi di formazione per il proprio personale e clienti.

6.5 Il DISTRIBUTORE attua in particolare le seguenti misure di promozione delle vendite:

- stabilire, ampliare e mantenere un'organizzazione di vendita orientata al servizio, adeguata alle peculiarità regionali e alle esigenze specifiche del cliente, e che assicuri così vendite e quote di mercato adeguate alla concorrenza;

- fornire personale sufficientemente qualificato nei settori commerciale e tecnico per gestire, in modo corretto e ordinato, le funzioni post-vendita e di servizio al cliente in relazione ai Prodotti Contrattuali come richiesto dal commercio specializzato. SCHAEFFLER deve fornire adeguati corsi di formazione;

- garantire una ragionevole disponibilità in linea con le esigenze del mercato, tenendo conto delle particolari esigenze regionali e specifiche del cliente, mantenendo le proprie scorte e pianificando attentamente il proprio inventario e lo smaltimento dei Prodotti Contrattuali.

6.6 Eventuali piani del DISTRIBUTORE di vendere o commercializzare i Prodotti Contrattuali tramite rappresentanti commerciali, filiali, filiali o altri punti vendita che, al momento della conclusione del presente Contratto, non facevano parte dell'organizzazione di vendita del DISTRIBUTORE e pertanto non fossero conosciuti come tali a SCHAEFFLER richiederà il preventivo consenso scritto di SCHAEFFLER. SCHAEFFLER non può negare tale consenso a meno che i piani non siano in contrasto con i legittimi interessi di SCHAEFFLER.Se il DISTRIBUTORE non riesce ad ottenere tale consenso scritto, SCHAEFFLER avrà il diritto di rescindere il presente Contratto per giusta causa, con effetto immediato.

6.7 Il DISTRIBUTORE fornirà a SCHAEFFLER rapporti periodici sulle proprie attività, la situazione del mercato nell'area di vendita, i desideri dei clienti, l'accettazione dei Prodotti Contrattuali, le attività dei concorrenti in generale e ogni altro fatto e circostanza rilevante per la commercializzazione successo dei Prodotti Contrattuali. Alla richiesta di SCHAEFFLER, il DISTRIBUTORE fornirà a SCHAEFFLER le informazioni relative al suo fatturato mensile e al suo stock di prodotti contrattuali. Questo obbligo di fornire informazioni non include la divulgazione dei nomi dei clienti abituali del DISTRIBUTORE. La frequenza, la natura e la portata di questi rapporti saranno determinati dal DISTRIBUTORE in accordo con SCHAEFFLER. SCHAEFFLER avrà il diritto di ispezionare i locali commerciali del DISTRIBUTORE a intervalli regolari previo appuntamento; SCHAEFFLER non può, tuttavia, ispezionare i suoi documenti aziendali.

6.8 Il DISTRIBUTORE informerà SCHAEFFLER di eventuali violazioni del diritto della concorrenza e dei diritti di proprietà intellettuale che interessano SCHAEFFLER non appena ne viene a conoscenza e assisterà SCHAEFFLER al meglio delle sue capacità per scongiurare tali violazioni e violazioni.

6.9 SCHAEFFLER può richiedere al DISTRIBUTORE di eseguire un audit almeno una volta all'anno per determinare il livello di servizio al cliente del DISTRIBUTORE e la soddisfazione del cliente.

6.10 Il DISTRIBUTORE informerà senza indugio SCHAEFFLER se le partecipazioni nella società del DISTRIBUTORE cambiano, o se c'è un cambiamento nella forma giuridica della società del DISTRIBUTORE o nella composizione della sua gestione.

6.11 Il DISTRIBUTORE dovrà ottenere tutti gli obblighi di cui all'ALLEGATO 5.

7. Conformità

7.1 IL DISTRIBUTORE deve astenersi da azioni od omissioni che, indipendentemente dalla forma di partecipazione, possano portare a sanzioni amministrative o procedimenti penali, in particolare per corruzione o violazione del diritto antitrust o della concorrenza, da parte del DISTRIBUTORE, da parte di dipendenti del DISTRIBUTORE o di terzi ingaggiato dal DISTRIBUTORE (di seguito denominato "Violazione" o "Violazioni"). IL DISTRIBUTORE sarà obbligato a prendere tutte le misure necessarie per evitare violazioni. A tal fine, il DISTRIBUTORE sarà responsabile della conformità e delle prestazioni adeguate da parte dei propri dipendenti e di tutti i rappresentanti di terzi a tutte le leggi pertinenti.

7.2 Su richiesta scritta di SCHAEFFLER, il DISTRIBUTORE deve fornire informazioni sulle misure di cui sopra, in particolare per quanto riguarda il contenuto e lo stato di attuazione. IL DISTRIBUTORE sarà obbligato, su richiesta scritta di SCHAEFFLER, ma non più di una volta entro un periodo di tre anni, a rispondere in modo completo e accurato a un questionario di conformità emesso da SCHAEFFLER e fornirà a SCHAEFFLER i documenti relativi a tale questionario.

7.3. IL DISTRIBUTORE informerà SCHAEFFLER senza indebito ritardo dell'inizio delle indagini ufficiali da parte di qualsiasi autorità in merito a una violazione. Inoltre, se ci sono indicazioni di una violazione da parte del DISTRIBUTORE, SCHAEFFLER ha il diritto di richiedere informazioni scritte sulla violazione e tutte le misure intraprese dal DISTRIBUTORE per la rettifica e la conformità futura.

7.4 In caso di violazione, il DISTRIBUTORE interromperà immediatamente tali azioni e risarcirà SCHAEFFLER per qualsiasi danno subito da SCHAEFFLER a causa di tale violazione.

8. Pubblicità

8.1 Il DISTRIBUTORE pubblicizzerà i Prodotti Contrattuali a proprie spese, assicurando nel processo che essi godano di una presenza regionale adeguata al mercato. DISTRIB-UTOR coordinerà la pubblicità dei Prodotti Contrattuali con SCHAEFFLER al fine di garantire il mantenimento di un'immagine uniforme sul mercato. Il DISTRIBUTORE deve attenersi alle istruzioni e linee guida di SCHAEFFLER per quanto riguarda l'immagine pubblicitaria. SCHAEFFLER dovrà, a sua discrezione, consigliare il DISTRIBUTORE in materia di pubblicità direttamente o nominando terzi idonei. Questa consulenza sarà gratuita per il DISTRIBUTORE.

8.2 SCHAEFFLER fornirà al DISTRIBUTORE gratuitamente un numero limitato di cataloghi, opuscoli e letteratura tecnica o altro materiale pubblicitario su richiesta a pagamento, se SCHAEFFLER lo ritiene necessario per le attività del DISTRIBU-TOR. Inoltre, SCHAEFFLER può supportare il DISTRIBUTORE in fiere, mostre interne, ecc., Come concordato tra le PARTI. IL DISTRIBUTORE avrà il diritto di utilizzare il Schaeffler-Partner-Portal, disponibile sotto https://partner-portal.schaeffler/en. L'accesso è garantito con i dati contenuti nel certificato che riceverà il DISTRIBUTORE.Il materiale e la documentazione forniti gratuitamente rimarranno di proprietà di SCHAEFFLER, salvo nel caso in cui sia distribuito tra i clienti del DISTRIBUTORE in conformità con lo scopo previsto.

8.3 L'utilizzo dei marchi SCHAEFFLER per normali scopi di marketing è gratuito per il DISTRIBUTORE. Tale utilizzo può essere vietato in qualsiasi momento da SCHAEFFLER a ragionevole discrezione di SCHAEFFLER fornendo un preavviso scritto a breve termine o tramite e-mail o fax.

9. Marchi

9.1 Il DISTRIBUTORE distribuirà i Prodotti Contrattuali solo utilizzando l'etichettatura generale e / oi marchi con cui SCHAEFFLER offre e consegna i Prodotti Contrattuali e / o se tale uso è espressamente concordato da SCHAEFFLER.

9.2 Se il DISTRIBUTORE riconfeziona i Prodotti del Contratto in unità di imballaggio più piccole, deve etichettare le merci in modo tale che la marcatura sull'imballaggio sia di per sé sufficiente per consentire all'utente finale di identificare in modo univoco i Prodotti del Contratto e di associarli a SCHAEFFLER.

9.3 Il DISTRIBUTORE non ha il diritto di rimuovere, alterare o integrare le etichette e / o marchi di SCHAEFFLER per i Prodotti Contrattuali o di combinarli con altri marchi.

9.4 Durante la durata del presente Contratto, il DISTRIBUTORE avrà il diritto di riferirsi a se stesso come "Certificato da Schaeffler Industrial" per il marchio "SCHAEFFLER". Durante la durata del presente Contratto, il DISTRIBUTORE avrà il diritto e - se SCHAEFFLER lo desidera - l'obbligo di utilizzare le etichette e / o i marchi sulla sua cancelleria ufficiale in relazione alla distribuzione dei Prodotti del Contratto. Tutti i dettagli di tale utilizzo devono essere coordinati con SCHAEFFLER.

9.5 Il DISTRIBUTORE non avrà il diritto di utilizzare e / o registrare etichette e / o marchi di SCHAEFFLER in alcun modo che vada al di là delle disposizioni contenute nelle clausole da 9.1 a 9.4.

9.6 SCHAEFFLER a sua ragionevole discrezione ha il diritto, in qualsiasi momento mediante notifica scritta o via e-mail o fax, ridurre o in casi significativi ritirare con breve preavviso i diritti contenuti nelle clausole 9.4 e da 10.1 a 10.3 di utilizzo etichette, marchi e / o certificati.

10. Certificati e targhe di segnalazione

10.1 IL DISTRIBUTORE riceverà da SCHAEFFLER un certificato, che dichiara lo stato del DISTRIBUTORE come "Certificato da Schaeffler Industrial" per quei marchi citati nel certificato.

10.2 IL DISTRIBUTORE avrà il diritto di esporre il certificato nei propri uffici e locali di vendita e di utilizzare il certificato come prova del suo status.

10.3 Oltre al certificato sopra descritto, il DISTRIBUTORE riceverà una targa per ciascuno dei suoi uffici di vendita che dichiara il suo stato di "Certificato da Schaeffler Industrial". IL DISTRIBUTORE avrà facoltà di esporre la targa segnaletica rispettivamente all'esterno o all'interno dei propri uffici e locali di vendita.

10.4 IL DISTRIBUTORE sarà obbligato a restituire qualsiasi certificato e targa a SCHAEFFLER al termine del presente Contratto senza ulteriore richiesta.

10.5 Entrambe le PARTI sono consapevoli che entrambi, certificati e targhe, sono soggetti a diritti di proprietà intellettuale. Il DISTRIBUTORE avrà il diritto di utilizzare i certificati e le targhe solo in stretta conformità con le disposizioni qui concordate. Ogni ulteriore utilizzo è vietato. IL DISTRIBUTORE è tenuto ad ottenere il consenso scritto di SCHAEFFLER in caso di dubbio.

T11. Modalità di concorrenza

11.1 Se il DISTRIBUTORE desidera distribuire prodotti di terzi che sono uguali o simili ai Prodotti del contratto (prodotti concorrenti), o se il DISTRIBUTORE è già attivo in questo modo al momento della conclusione del presente Contratto e SCHAEFFLER non era a conoscenza di questo fatto al momento della conclusione del contratto, il DISTRIBUTORE ne informerà SCHAEFFLER.

11.2 In tutti i casi in cui vengono distribuiti prodotti concorrenti, il DISTRIBUTORE deve garantire che:

(i) tali attività del DISTRIBUTORE non influenzeranno le sue prestazioni e gli obblighi nei confronti di SCHAEFFLER ai sensi del presente Accordo; e

(ii) per quanto riguarda la pubblicità, l'imballaggio, l'etichettatura e la corrispondenza, si evita qualsiasi impressione che i prodotti concorrenti siano prodotti di marca SCHAEFFLER.

11.3 Le PARTI devono osservare le regole della concorrenza leale sotto la propria responsabilità.

12. Segreti aziendali e commerciali

Le PARTI non informeranno terzi di segreti aziendali o commerciali di cui una PARTE venga a conoscenza, nonché di qualsiasi altra informazione riservata ottenuta dall'altra PARTE anche dopo la risoluzione del presente Accordo, né una PARTE utilizzerà tali informazioni per i propri scopi. e questa PARTE vincolerà i propri dipendenti a tali obblighi in modo analogo. SCHAEFFLER ha il diritto di trasmettere informazioni alle società del gruppo nella misura in cui queste sono vincolate da un analogo obbligo di riservatezza, per cui SCHAEFFLER sarà direttamente responsabile nei confronti del DISTRIBUTORE per qualsiasi violazione di questi obblighi da parte di una società del gruppo. Le società del gruppo di SCHAEFFLER sono Schaeffler AG nonché tutte le società in cui Schaeffler AG, direttamente o indirettamente, detiene la maggioranza di partecipazione.

13. Controllo delle esportazioni

13.1 Il DISTRIBUTORE deve osservare e rispettare le normative sul controllo delle esportazioni dell'UE, degli Stati Uniti o qualsiasi altra legge o regolamento applicabile sul controllo delle esportazioni. Il DISTRIBUTORE deve inoltre osservare e rispettare tutti gli obblighi e le restrizioni nel contesto delle normative sull'esportazione imposti al DISTRIBUTORE da SCHAEFFLER.

Il DISTRIBUTORE informerà SCHAEFFLER in anticipo se i prodotti contrattuali, la tecnologia, il software o i servizi (di seguito "Articoli Schaeffler") vengono ordinati da SCHAEFFLER per l'uso in relazione a (i) un paese, un territorio, una persona fisica o giuridica soggetti a restrizioni o sanzioni della Germania, dell'UE, degli Stati Uniti o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabile sul controllo delle esportazioni o leggi o regolamenti sanzionatori o (ii) la costruzione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di beni militari o nucleari, armi chimiche o biologiche, missili, applicazioni spaziali o aeronautiche o relativi sistemi di lancio.

13.2 SCHAEFFLER informa il DISTRIBUTORE (i) che l'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è del parere che - ai fini delle norme sanzionatorie contro l'Iran ("ITSR") e Cuba ("CACR") - SCHAEFFLER deve essere trattato come una US Person, e pertanto (ii) che gli Articoli Schaeffler non devono - senza previa autorizzazione delle autorità governative competenti e nella misura in cui le leggi o i regolamenti antiboicottaggio applicabili non stabiliscono diversamente - (a) essere utilizzati in qualsiasi paese o territorio soggetto a restrizioni o sanzioni del governo competente o da qualsiasi persona o entità su qualsiasi elenco di sanzioni mantenuto dal governo competente, o (b) fornito, esportato, riesportato, venduto o altro trasferiti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi paese o territorio soggetto a restrizioni o sanzioni del governo competente oa qualsiasi persona o entità in qualsiasi elenco di sanzioni mantenuto dal governo competente.

Il DISTRIBUTORE dovrà indennizzare e tenere indenne SCHAEFFLER da (i) qualsiasi danno e (ii) qualsiasi reclamo da parte di terzi (inclusi - senza limitazione e per quanto legalmente possibile - multe e sanzioni imposte dalle autorità pubbliche), che possono derivare direttamente o indirettamente dalla violazione di leggi, regolamenti o istruzioni sul controllo delle esportazioni fornite da SCHAEFFLER ai sensi del presente Contratto. In particolare, il DISTRIBUTORE deve rilasciare a SCHAEFFLER, su richiesta, certificati di utente finale o, se applicabile, certificati di importazione internazionale necessari per l'applicazione di una licenza di esportazione. In nessun caso SCHAEFFLER sarà responsabile per eventuali danni subiti dal DISTRIBUTORE a causa del mancato rilascio di tali documenti da parte del DISTRIBUTORE.

13.3 SCHAEFFLER avrà il diritto di trattenere i propri obblighi ai sensi del presente Accordo o di qualsiasi contratto di consegna individuale senza alcuna responsabilità nei confronti del DISTRIBUTORE nel caso in cui, a sua discrezione unilaterale, SCHAEFFLER determini che l'adempimento è in conflitto con leggi o regolamenti nazionali o internazionali applicabili sul controllo delle esportazioni o restrizioni interne di SCHAEFFLER basate su tali regolamenti, o che vi siano rischi che possano essere imposte a SCHAEFFLER sanzioni o sanzioni per l'adempimento di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Accordo o di qualsiasi Contratto di consegna individuale (ad esempio sanzioni secondarie). Il DISTRIBUTORE dovrà divulgare a SCHAEFFLER tutte le informazioni necessarie a SCHAEFFLER per valutare come conformarsi a tali leggi, regolamenti o restrizioni nel singolo caso.15. Durata del contratto, avviso di risoluzione, altri reclami

15.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla firma di entrambe le PARTI e sostituirà tutti gli accordi esistenti e praticati in precedenza tra le PARTI che si riferiscono alla sua materia.

15.2 Il presente Contratto è concluso per un periodo indefinito e può essere risolto da una delle PARTI dandone preavviso scritto di sei mesi all'altra PARTE.

15.3 Senza limitare i propri altri diritti o rimedi, ciascuna PARTE avrà il diritto di rescindere il presente Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra PARTE se l'altra PARTE commette una violazione sostanziale di qualsiasi termine del presente Contratto e (se tale violazione è rimediabile) non riesce a porre rimedio a tale violazione entro 30 giorni dalla notifica scritta a tale PARTE. A scanso di equivoci, il ripetuto mancato rispetto da parte di una PARTE dei propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Accordo o dei singoli contratti di consegna costituirà una violazione non riparabile.Senza limitare i suoi altri diritti o rimedi, SCHAEFFLER avrà il diritto di risolvere il presente Contratto senza preavviso scritto in caso di ragionevole sospetto che DISTRIB-UTOR stia violando la clausola 7.1 o 13.1 di cui sopra. SCHAEFFLER ha anche diritto alla risoluzione senza preavviso scritto, se le informazioni fornite dal DISTRIBUTORE a causa della clausola 7.2 o 13.3 sono incomplete o errate o se il DISTRIBUTORE non fornisce risposte complete al questionario di cui al punto 7.2 entro un periodo aggiuntivo di 30 calen-dar giorni dopo essere stato informato per iscritto da SCHAEFFLER di farlo.

Senza limitare i suoi altri diritti o rimedi, sarà anche considerato un motivo per SCHAEFFLER il diritto di rescindere il presente Accordo senza preavviso scritto se si verificano cambiamenti importanti nella situazione della proprietà, partecipazioni, forma giuridica, gestione o situazione finanziaria del DISTRIBUTORE e non è ragionevole per SCHAEFFLER osservare il periodo di preavviso di cui alla clausola 15.2. A questo proposito, in particolare, sarà considerato irragionevole per SCHAEFFLER se un concorrente di SCHAEFFLER acquisisce un'influenza sulla società del DISTRIBUTORE, direttamente o indirettamente, acquistando azioni.

15.4 Qualsiasi avviso di risoluzione deve essere dato per iscritto.

15.5 I reclami derivanti dalla risoluzione del presente Contratto sono esclusi a meno che non siano dovuti a un comportamento colposo da parte di una PARTE.

16. Contratto di servizio digitale, avviso di risoluzione

16.1 All'entrata in vigore del presente Contratto (in conformità con la clausola 15.1), SCHAEFFLER e il DISTRIBUTORE concludono automaticamente un contratto di servizio aggiuntivo per la fornitura dei Servizi digitali menzionati nell'ALLEGATO 1 e nell'ALLEGATO 4 (di seguito denominato "Contratto di servizio digitale" ).

16.2 Il Contratto di servizio digitale sarà valido per un periodo fisso di un (1) anno (di seguito denominato "Durata minima") e sarà automaticamente prorogato per un ulteriore (1) anno in conformità con le disposizioni in vigore nella clausola 11 . dei Termini e condizioni generali per i servizi digitali Schaeffler (di seguito "Periodo di estensione").

16.3 Per quanto riguarda la risoluzione del Contratto di servizio digitale, si applicano di conseguenza le disposizioni di cui alla clausola 11. dei Termini e condizioni generali per Schaeffler Digital Services.

16.4 La scadenza o la risoluzione del Contratto di servizio digitale non influisce sul Contratto e viceversa.

17. Disposizioni generali

17.1. Al DISTRIBUTORE non è consentito trasferire, cedere, ipotecare, addebitare, subappaltare o trattare in qualsiasi altro modo i suoi diritti e obblighi ai sensi del presente Contratto senza il previo consenso scritto di SCHAEFFLER.

17.2 La mancata o ritardata affermazione dei diritti ai sensi del presente Contratto o della legge non sarà considerata una rinuncia a tale o qualsiasi altro diritto, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio.

17.3 Modifiche o aggiunte al presente Contratto devono essere concordate di comune accordo e in forma scritta. Non è possibile sostituire la forma scritta con la forma elettronica.

17.4 Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto o parte di esso dovesse essere o diventare invalida, illegale o inapplicabile, sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Se tale modifica non è possibile, la disposizione o la disposizione parziale pertinente si considera eliminata. Qualsiasi modifica o eliminazione di una disposizione o parte di una disposizione ai sensi della presente clausola non pregiudica la validità e l'applicabilità del resto del presente Contratto.

17.5 Il presente Accordo, compresa la sua interpretazione, sarà soggetto al diritto sostanziale della Germania, mentre è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

17.6 Tutte le controversie derivanti in relazione al presente contratto o alla sua validità saranno definitivamente risolte in conformità con il Regolamento arbitrale dell'Istituto tedesco di arbitrato (DIS) senza ricorso ai tribunali ordinari.

(i) La sede dell'arbitrato è Norimberga, Germania.

(ii) La lingua del procedimento arbitrale è l'inglese.

Le PARTI si impegnano e accettano che tutti i procedimenti arbitrali condotti con riferimento alla presente clausola compromissoria (comprese tutte le informazioni divulgate durante tali procedimenti, nonché qualsiasi decisione o lodo emesso o dichiarato durante tali procedimenti) saranno mantenuti strettamente riservati.

Il diritto di ciascuna PARTE di proteggere o far valere i propri diritti di proprietà intellettuale e / o diritti riguardanti affari riservati o segreti commerciali su base urgente o provvisoria (ingiunzione provvisoria) dinanzi ai tribunali ordinari legali rimane inalterato.

 , Data, Data

Schaeffler Italia S.r.l. REM S.r.l.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Inserire qui nome e titolo del firmatario] [Inserire qui nome e titolo del firmatario]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Inserire qui il nome e il titolo del firmatario] [Inserire qui il nome e il titolo del firmatario]